



COMUNE DI ABBASANTA

Provincia di Oristano

Via Garibaldi, 144 - C.A.P. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

Sito web: www.comune.abbasanta.or.it - E-mail: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it codice univoco: UF6RKN

Prot. 4075

Del 22.07.2021

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (art. 14bis Legge n. 241/1990)

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Premesso che:

- con nota prot. 1602 del 18.03.2021 trasmessa a mezzo pec il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della medesima legge come modificato dal D.lgs. n.127/2016, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento per l'approvazione del documento **"Seconda Variante al Progetto di Bonifica e Analisi di Rischio ai sensi del D.lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015" del P.V. Carburanti Eni N° 07728 Abbasanta Est, S.S. 131"**;

- Il documento si compone dei seguenti elaborati trasmessi in modalità elettronica:

ELENCO ELABORATI:

- RM1001-ENG-R-RM-6219 (335 pagine)

- con la sopraccitata nota, sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:

- PROVINCIA DI ORISTANO - Settore Ambiente e Suolo - Via Liguria, 60 - 09170 Oristano (OR) - PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it
- ARPAS SARDEGNA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ORISTANO - Via Diaz, 63 - 09170 Oristano (OR) - PEC: dipartimento.or@pec.arpa.sardegna.it
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato Difesa dell'Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti - Settore Bonifica Siti Inquinanti - Via Roma 80 - 09100 Cagliari (CA) - PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

- che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec prot. 1602 del 18.03.2021 da parte delle suddette Amministrazioni;

Dato atto che è fissato in novanta giorni dalla data di ricezione della convocazione, il termine ultimo entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, quindi con scadenza alla data del 16.06.2021.

Considerato che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (15 giorni dalla data di ricezione della convocazione - 02.04.2021) non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina.

Rilevato che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (16.06.2021), come sopra indicato, hanno inviato i seguenti pareri:

- con nota protocollo 13287 del 04.06.2021 la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato Difesa dell'Ambiente, demanda all'ARPAS l'espressione del contributo tecnico di competenza, da considerarsi esaustivo anche delle competenze istruttorie regionali.
- con nota protocollo 21724/2021 del 15.06.2021 l'ARPAS SARDEGNA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ORISTANO ha espresso parere favorevole con prescrizioni:

Osservazioni:

Il sito in esame è un Punto Vendita Carburante in esercizio in cui, permangono superamenti alle CSC per la destinazione d'uso Industriale commerciale sulla matrice SS, rilevati durante le attività di indagine geognostica integrativa eseguita a gennaio 2018, e sulla matrice acque sotterranee, come mostra il monitoraggio eseguito nel periodo settembre 2017 – settembre 2019. Per questo motivo al fine di valutare il rischio sanitario il proponente ha effettuato una Analisi di Rischio sito specifica. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in relazione all'assenza di rischio sanitario associato agli idrocarburi pesanti nel suolo insaturo superficiale in quanto non sono attivabili le vie di esposizione dirette contatto dermico e ingestione di suolo superficiale, nonché l'inalazione di polveri, poiché la ricostruzione del poligono di Thiessen afferente al punto in questione ricade totalmente in area pavimentata con asfalto. In merito alla AdR effettuata sulle acque sotterranee si prende atto che il calcolo delle CSR, effettuato dal soggetto obbligato, ha permesso di valutare la conformità in riferimento al percorso di inalazione vapori indoor/outdoor per quanto concerne il bersaglio lavoratore on-site, nei piezometri interni al sito. Inoltre, vista la scelta di rispettare le CSC ai PoC, si osserva che gli stessi non risultano correttamente definiti; infatti dal "Rilievo freaticometrico - Luglio 2010" (Figura 1 Annesso 3 a pag.128) risultano essere posizionati a valle idrogeologica e in corrispondenza del limite della proprietà del Punto Vendita anche i piezometri PZ3 e PZ6. Si ritiene pertanto opportuno inserire come PoC anche i suddetti piezometri. Questi potranno essere ridefiniti solo dopo l'esecuzione del rilievo freaticometrico statico previsto a seguito dello spegnimento del sistema di P&T. Si segnala che tra gli allegati del Report "Seconda variante al progetto di Bonifica mancano i RdP relativi al monitoraggio eseguito su tutti i piezometri a maggio 2018; si chiede pertanto di trasmettere gli stessi quanto prima, al fine di verificare la correttezza dei dati riportati nella Tabella 3 "Risultati delle analisi condotte sui campioni di monitoraggio delle acque sotterranee (Settembre 2017 – Settembre 2019)" Annesso 6. In merito al set analitico da ricercare durante il monitoraggio ante operam e in corso d'opera, si chiede di aggiungere anche il parametro Piombo tetraetile, come previsto dal DM 31/2015, in quanto il Punto Vendita Carburanti risulta essere in esercizio da prima del 2002. Si ritiene che prima della fase di collaudo, dovrà essere eseguito un campionamento delle acque sotterranee dopo almeno un mese dallo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat, qualora sia stato riattivato, e solo in caso di esito positivo si procederà con il collaudo della matrice acque sotterranee. In riferimento alla attività di collaudo della bonifica, si precisa che si dovrà prevedere la determinazione di tutti i parametri previsti dalla tabella 2 allegato I del DM 31/2015 (Idrocarburi totali espressi come n-esano, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, MtBE, EtBE e Piombo tetraetile) e non solo del parametro Idrocarburi totali. Al fine di poter programmare le attività di competenza si evidenzia la necessità, da parte di questo Dipartimento, di ricevere il cronoprogramma di dettaglio delle attività previste con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi. Qualora i risultati del collaudo fossero conformi agli obiettivi di bonifica, si propone di eseguire un monitoraggio delle acque sotterranee Post Operam di 1 anno con campionamenti trimestrali. Si ricorda che nel caso si modifichi il modello concettuale sarà necessario implementare nuovamente l'Analisi di Rischio per verificare se le Concentrazioni Soglia di Rischio determinate dal nuovo modello concettuale siano superiori alle concentrazioni di contaminanti rilevate sul sito. Infine si evidenzia che tutti i rifiuti originati dalle attività di bonifica e monitoraggio dovranno essere raccolti e gestiti ai sensi della normativa vigente.

Parere:

Per quanto di competenza di questa Agenzia, sulla base della documentazione esaminata e per quanto su esposto, si esprime parere favorevole all'approvazione dell'Analisi di Rischio, in relazione al modello concettuale presentato e assumendo come validi i dati analitici relativi al monitoraggio di maggio 2018 (Riportati in tabella, ma non Allegati in originale). Inoltre si esprime parere favorevole all'approvazione della Seconda Variante al Progetto di Bonifica, condizionato al recepimento delle osservazioni sopra riportate. Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. 152/06, Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta, i risultati dell'Analisi di Rischio, eseguita su uno specifico modello concettuale, costituiscono vincoli di natura urbanistica. Il parere è reso in base all'analisi della documentazione presentata. La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sui professionisti che hanno predisposto il Progetto.

Rilevato inoltre che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, oltre il termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (16.06.2021), come sopra indicata, non hanno inviato ulteriori pareri.

Preso atto che le seguenti amministrazioni non si sono espresse:

- PROVINCIA DI ORISTANO - Settore Ambiente e Suolo

e pertanto la mancata comunicazione della determinazione di assenso o dissenso entro il termine previsto, equivale ad assenso senza condizioni. (fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi - Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito).

Dato atto che le prescrizioni sopra trascritte, non rappresentando modifiche sostanziali al documento presentato e possono essere accolte in fase di predisposizione ed esecuzione dell'intervento.

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile del Procedimento ritiene concluso positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Abbasanta – via Garibaldi n.144, Servizio Tecnico e Vigilanza, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Abbasanta, 22/07/2021

**Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Arch. Gianfranco Sedda**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate